

suaderla su qualche inesattezza pernicioso alla bontà della legge che discutiamo.

La delinquenza originaria ordinariamente è caratterizzata da una grande impulsività, e da un esagerato sentimento egoistico facilmente reattivo contro l'elemento umano in generale. Si sa pure che sulla eccitabilità e la impulsività una grande influenza viene esercitata dal genere di alimentazione; per esempio l'uso della carne e del vino, l'aumenta enormemente. Questa ripetuta osservazione ha indotto a sopprimere la distribuzione di vino o a diminuirlo di molto, in quasi tutti i manicomi comuni con grande vantaggio della cura dei ricoverati.

È evidente che di fronte a casi particolari, vale a dire ad alcune categorie di degenerati, noi dobbiamo adottare un diverso governo, e un trattamento è molto più difficile a ottenere nei manicomi comuni. E in questo senso l'onorevole ministro dell'interno e il direttore generale delle carceri, i quali tanta premura hanno dimostrato nell'applicazione di alcuni criteri moderni a riguardo del nostro sistema carcerario (e noi dobbiamo loro moltissimi dei progressi conseguiti in questi ultimi tempi in questo ramo dei pubblici servizi) l'onorevole Giolitti e il direttore generale delle carceri hanno compiuto opera civile, e mi auguro che vorranno continuare ad introdurre miglioramenti in ispecie in quella parte del regolamento che concerne il trattamento da accordarsi ai ricoverati nei manicomi giudiziari o nei manicomi criminali. Perchè la questione ora è ridotta a questi semplici termini: di fronte alle varie forme di malattie mentali da cui possono esser colti i criminali, oltre la necessità di ricoveri speciali per questi rappresentanti della degenerazione umana, è necessario un trattamento idoneo secondo la malattia sopraggiunta che complica la degenerazione. Fatta questa riserva che riguarda il regolamento, io ritengo che nessuno dei colleghi dopo questi chiarimenti potrebbe non approvare questo disegno di legge. (*Commenti*).

L'onorevole Lucchini dice: voi, con una leggina come questa, venite di straforo a stabilire cose che dovrebbero essere approvate dopo larga discussione e mercè una legge speciale di maggiore importanza. Ma, onorevole Lucchini, nella legge sui manicomi è chiaramente detto che i criminali debbono essere tenuti separati dai folli, o nei manicomi giudiziari o in reparti speciali di manicomi comuni. Ora, poichè nella maggior parte dei manicomi in Italia ciò è, più che difficile, quasi impossibile per

la ristrettezza dei locali, per la scarsa estensione delle aree, e perchè tutti sono straordinariamente affollati, e la legge per questa parte non è applicata, diventa una imperiosa necessità la istituzione di manicomi speciali criminali, che fu già approvata dalla Camera con la legge di tre anni fa.

Onorevoli colleghi, la verità è che noi ci troviamo di fronte ad un conflitto tra i progressi della scienza e il cammino della legislazione. Voi (*rivolto al deputato Lucchini Luigi che interrompe*) vivete più dell'antico e vi compiaccete « della statica »; noi viviamo più del presente, siamo più in contatto con la realtà, e dei bisogni moderni ci facciamo un criterio suffragato dai sussidi scientifici che ogni giorno conquistiamo, e da convinzioni che non sono di questo o di quello scienziato, ma rappresentano soltanto il patrimonio della scienza. Ma questo conflitto non potrà cessare che quando Parlamento e Governo si persuaderanno che parecchi articoli del Codice penale debbono oggimai essere modificati per stabilire quell'armonia tra la scienza e la legislazione che pur troppo è un semplice *desideratum*. Anche questa dei manicomi criminali, come del resto ha rilevato l'onorevole Colajanni nella discussione sul bilancio dell'interno a proposito dell'articolo 47, si riannoda ad una questione che non è stata sino ad oggi definita per legge. Infatti la questione dei prosciolti resta fra noi sempre insoluta per quanto grave.

Un pericoloso delinquente è giudicato irresponsabile, come ammalato, sull'attestazione di un perito che potrebbe anche cadere in errore; e non sarebbe il primo caso, nè sono pochi i casi di errori giudiziari derivati da errori peritali. Un tale compie, per esempio, un sensazionale delitto, un perito lo dichiara malato di mente, e il delinquente è rilasciato, o viene inviato ad un manicomio comune. Anche in questo secondo caso dopo poco tempo ritorna in seno alla società. Ciò è ben grave.

Bisogna provvedere a questo pericoloso inconveniente con una legislazione più rigorosa, ma non debbo entrare ora in questo argomento. Frequentemente questi presunti alienati prosciolti abbandonati a se stessi recidivano nel delitto. Il manicomio criminale deve servire specialmente per questi casi. Bassicurare la società che i delinquenti non saranno rimessi in libertà, se non quando abbiano dato prova di sanità di mente e profonda e sicura modificazione del carattere, che moderi e sopprima la tendenza a delinquere, è supremo dovere dello Stato